



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 65

ORDINANZA SINDACALE

N. 65 DEL 08-09-2020

Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 7 SETTEMBRE 2020. PROROGA ORDINANZA N.59 DEL 20/08/2020.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, sono state assunte ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria in corso da COVID - 19;
- in particolare, con l'art. 1, comma 1 lettera a), è stato stabilito che “ ... *ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni: a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale*”;

RICHIAMATA la precedente ordinanza n.59 del 20 agosto 2020 con la quale sono stati individuati gli spazi pubblici ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale per cui si ha l'obbligo, dalle ore 18.00 alle ore 06.00, di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto;

CONSIDERATO CHE le prescrizioni imposte con la citata ordinanza n.59 avevano decorrenza dalla data di emissione e fino al 7 settembre 2020;

VISTO l'art.1 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 con il quale è stato stabilito che le disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministro del Ministro della Salute del 16 agosto 2020 sono confermate e restano efficaci sino al 7 ottobre 2020;

RITENUTO pertanto dover provvedere a prorogare i termini della citata Ordinanza Sindacale n.59/2020;

Visto l'art. 12 del D. Lgs. 2/1/2018 n. 1;

Visto l'art. 50 comma 5° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020;

ORDINA

I termini stabiliti con la precedente Ordinanza Sindacale n.59 del 20 agosto 2020 sono prorogati fino al **7 Ottobre 2020**, per cui dalle ore 18.00 alle ore 06.00 si ha l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, sui seguenti spazi pubblici ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale:

Corso G. Mameli, Via IV Novembre, Parco della Rimembranza, Via Mazzini, Vicolo Piceni, Via PIANCIANI, L.go S. Agostino, Via Melanzio, Via XX Settembre, Vicolo del Castellano, Piazza Mustafà, Via S. Maria dei Laici, Vicolo dell'Angolo, Vicolo del Caffè, Via delle Conserve, Vicolo del Forno, Vicolo delle Conservette, Piazza del Comune, Vicolo degli Operai, Vicolo Doppio, Via Porta Camiano, Vicolo del Monte, Piazza Martini, Via Ringhiera Umbra, L.go Gentili, L.go Sesto Properzio, Viale Matteotti, Via Gramsci, L.go B. Buoizzi, Viale della Vittoria, Via U. Foscolo, Vicolo del Mercato, B.go Garibaldi.

DISPONE

- 1) Gli Agenti della Forza Pubblica ed il personale del Comando di Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- 2) che la presente Ordinanza venga diffusa attraverso gli organi di stampa locale e social network e pubblicata:
 - all'albo pretorio on-line;
 - sul sito internet del Comune;
- 3) che copia della presente venga trasmessa a:
 - Prefettura di Perugia;
 - Questura di Perugia;
 - Ministero della Salute;
 - Regione Umbria;
 - Provincia di Perugia – Servizio di Polizia Provinciale;
 - Area Vigilanza, Ufficio Polizia Locale, Sede;
 - Stazione Carabinieri, Montefalco.

Dalla Residenza Municipale,



Il Sindaco
Luigi Titta